PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1-bis

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste".

Versione in vigore dal 19 marzo 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Capo	I — Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-1-bis-disposizioni-in-favore-delle-famiglie-delle-vittime-civili-italiane/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it